



# Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

C.C. N. 34 del 05.05.2010

ORIGINALE

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale – Modifiche ed integrazioni**

L'anno **duemiladieci** il giorno **cinque** del mese di **maggio** alle ore **20.30** nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		1. Lugià Greco	X		17. Oscar Loqoteta
X		2. Lucia Salvato	X		18. Diego Armando Scanzano
X		3. Maria Morena Lucà	X		19. Carmine Di Pasca
X		4. Roberto Salvatore Licciardo	X		20. Emanuele Patti
X		5. Paolo Anelli	X		21. Corrado Biondino
X		6. Simone Greco		X	22. Marco Segala
X		7. Alessandro Lorenzano		X	23. Daniele Castelgrande
X	X	8. Carmine Scorziello	X		24. Alfio Catania
X		9. Mario Oro	X		25. Maurizio Broccanello
X		10. Maria Cristina Tosi	X		26. Stefano Dornetti
X		11. Rosario Zannone		X	27. Roberto Curcio
X	X	12. Nicoletta Borla	X		28. Fabio Dell'Acqua
X		13. Danilo Rolando Garbetta	X		29. Giovanna Buqada
X		14. Marco Toni	X		30. Sergio Morelli
X		15. Davide Alessio Barbieri	X		31. Francesco Marchini
X		16. Raffaella Milesi			

**Totale Presenti:** 26

**Totale Assenti:** 5

Sono presenti gli Assessori: Cristian Stefanoni, Iginio Granata, Eliana Cardella, Ezio Mercanti, Mauro Rossi e Silvano Filippazzi.

Assiste il Segretario Generale Nicolina BASTA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Rosario ZANNONE nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Comune di San Giuliano Milanese

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 9/03/2006 e successive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, con cui è stata sancita la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997n. 22;

Ritenuto opportuno adeguare il Regolamento della TIA per renderlo congruente con la natura tributaria della tariffa e normare gli aspetti procedurali nel rispetto delle normative vigenti in materia di tributi locali come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre opportuno, per un'efficiente gestione della tariffa, integrare e modificare con il presente provvedimento il regolamento per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale come da allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

Visto lo statuto comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria così come previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00

Visto il verbale della Commissione Bilancio del 19.04.2010;

Con voti favorevoli 23 su 23 Consiglieri presenti (essendo entrato Castelgrande ed usciti Lorenzano, Anelli, Patti, Broccanello) e votanti;

### **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche e le integrazioni al regolamento per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale contenute negli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Responsabile del procedimento del Servizio Tributi l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui alla circolare Ministero delle Finanze n. 101/E del 17/4/98.



*Comune di San Giuliano Milanese*  
*Provincia di Milano*

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione n° 14 del 09/03/2006  
Modificato con deliberazione n° 68 del 27/09/2006  
Modificato con deliberazione n° 5 del 29/01/2009



### **Art. 22-Fatturazione**

1. Il Gestore provvede alla emissione delle **fatture** per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

2. La fatturazione potrà essere emessa in osservanza dei seguenti principi:

- il massimo periodo che intercorre tra una fattura e la successiva è un anno;
- il minimo periodo è un mese;
- emissione di un maggior numero di fatture a fronte di importi (dovuti a quota fissa e/o variabile) annualmente rilevanti, per agevolare i soggetti tenuti al pagamento;
- emissione di una fattura con possibilità di pagamento in più rate;
- le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni dell'importo dovuto e già fatturato, potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio;
- la fattura dovrà sempre indicare la data di scadenza del pagamento e dovrà essere emessa almeno 20 giorni prima della data di scadenza medesima.

3. La fattura può contenere l'addebito per altri servizi svolti dallo stesso Gestore a beneficio della medesima utenza.

4. La fattura di addebito della tariffa giornaliera di cui alle attività del precedente art. 7, sarà emessa, anche in un'unica soluzione, a seguito del ricevimento di copia dell'autorizzazione all'occupazione di suolo

### **MODIFICA E INTEGRAZIONE PROPOSTA**

### **Art. 22-Fatturazione**

1. Il Gestore provvede alla emissione **degli avvisi di pagamento** per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

2. **L' emissione degli avvisi** potrà essere effettuata in osservanza dei seguenti principi:

- il massimo periodo che intercorre tra una avviso e il successivo è un anno;
- il minimo periodo è un mese;
- abrogato
  
- emissione di avviso di pagamento con possibilità di pagamento in più rate;
- le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni dell'importo dovuto e già emesso, potranno essere conteggiate nell'emissione successiva mediante conguaglio;
- **l'avviso di pagamento** dovrà sempre indicare la data di scadenza del pagamento e dovrà essere emessa almeno 20 giorni prima della data di scadenza medesima.

3. **L' avviso di pagamento** può contenere l'addebito per altri servizi svolti dallo stesso Gestore a beneficio della medesima utenza.

4. **L'avviso di pagamento** della tariffa giornaliera di cui alle attività del precedente art. 7, sarà emessa, anche in un'unica soluzione, a seguito del ricevimento di copia dell'autorizzazione all'occupazione di suolo



pubblico trasmessa dagli Uffici comunali competenti come indicato nel precedente art. 19.

### **Art. 23-Riscossione**

1. Il gestore provvederà alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il pagamento **della fattura** deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella stessa, tramite gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati o le casse aziendali se attive o la domiciliazione bancaria/postale o altri mezzi informatici.
3. **Le fatture** sono spedite, a cura del Gestore, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale od agenzie di recapito.
4. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali in proporzione ai giorni di ritardo. Qualora fossero inviati solleciti di pagamento, il Gestore provvederà all'addebito delle spese del loro invio.
5. Il Gestore concede, su richiesta del soggetto destinatario da presentarsi entro la scadenza del termine del pagamento, la dilazione del pagamento della fattura in quattro rate mensili di pari importo di cui la prima da pagarsi alla scadenza della fattura.

pubblico trasmessa dagli Uffici comunali competenti come indicato nel precedente art. 19.

### **Art. 23-Riscossione**

1. Il gestore provvederà alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il pagamento **dell'avviso di pagamento** deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella stessa, tramite gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati o le casse aziendali se attive o la domiciliazione bancaria/postale o altri mezzi informatici.
3. **Gli avvisi di pagamento** sono spediti, a cura del Gestore, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale od agenzie di recapito.
4. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali in proporzione ai giorni di ritardo. Qualora fossero inviati solleciti di pagamento, il Gestore provvederà all'addebito delle spese del loro invio.
5. Il Gestore concede, su richiesta del soggetto destinatario da presentarsi entro la scadenza del termine del pagamento, la dilazione del pagamento dell'avviso di pagamento in quattro rate mensili di pari importo di cui la prima da pagarsi alla scadenza dell'avviso stesso.



6. Nel caso che il pagamento non avvenga entro trenta giorni dalla scadenza, è facoltà del gestore avviare le procedure di riscossione coattiva con addebito delle maggiori spese di esazione.

#### **Art. 24-Maggiorazioni a carico dell'utenza**

1. Nel caso di omessa o tardiva dichiarazione di inizio utenza, il Gestore, a titolo di risarcimento per danno finanziario e per le spese amministrative di verifica, applicherà alla tariffa di riferimento (quota fissa e quota variabile) una maggiorazione del 10%, per il periodo che decorre dalla data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte alla data di fatturazione o di ricevimento della dichiarazione tardiva.

2. Nel caso di omessa o tardiva dichiarazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o nel caso di dichiarazione iniziale inesatta, qualora la rettifica determini una variazione in aumento dell'importo dovuto, il Gestore, a titolo di penalità, oltre il recupero della differenza fra il valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione, applicherà una maggiorazione del 10% sulla predetta differenza d'importo, dovuta per il periodo che decorre dalla data di effettiva variazione e/o di dichiarazione di inizio utenza alla data di verifica o di ricevimento della denuncia tardiva.

6. Nel caso che il pagamento non avvenga entro trenta giorni dalla scadenza, è facoltà del gestore avviare le procedure di riscossione coattiva con addebito delle maggiori spese di esazione.

#### **Art. 24- Maggiorazioni a carico dell'utenza ACCERTAMENTO**

**1. Il gestore, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione della tariffa o maggiore tariffa dovuta, delle sanzioni e degli interessi.**

**2. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, secondo il seguente schema:**

**- tardiva presentazione della comunicazione**

**€ 25,00 in misura fissa**

**- mancata presentazione dei documenti**  
**€ 25,00 in misura fissa**

**- Infedele dichiarazione comportante un minor versamento**

**da € 50,00 a € 300,00                      € 25,00**

**da € 300,01 a € 500,00                      € 100,00**

**da € 500,01 a € 1.000,00                    € 150,00**



**oltre 1.000,00 € 200,00**

**- Omessa dichiarazione comportante un minor versamento**

**da € 50,00 a € 100,00 € 25,00**

**da € 100,01 a € 300,00 € 50,00**

**da € 300,01 a € 500,00 € 150,00**

**da € 500,01 a € 1000,00 € 250,00**

**oltre 1.000,00 € 350,00**

**Le penalità sono cumulabili. Nel caso in cui in sede di accertamento venga rilevata la violazione per più anni le penalità sono irrogate solo per il 1° anno in cui è stata commessa la violazione.**

Art. 24-bis

### **"RISCOSSIONE COATTIVA"**

**Le somme liquidate dal Comune per tariffa, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione:**

- **mediante decreto ingiuntivo ai sensi del Regio Decreto del 14/04/1910 n. 639.**
- **Coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui a Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43, e successive**



**modificazioni.**

**Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quelli in cui l'atto è divenuto definitivo.**

**Non si provvede al recupero coattivo delle somme per importi inferiori a € 20,00 comprensivi di sanzioni ed interessi.**

**ART. 24 TER**

**"SANZIONI E INTERESSI"**

**In caso di omesso o parziale pagamento il gestore procederà al recupero di quanto dovuto attraverso l'emissione di apposito avviso di accertamento applicando la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97,**

**Sulle somme dovute per la tariffa si applicano, fino al 31/12/2006, gli interessi moratori stabiliti dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza 1/1/2007 si applicano gli interessi al saggio legale su base annua maggiorato di 2,5 punti percentuale calcolati giornalmente.**

**Art. 24 quater**

**"RIMBORSI"**

**1. Il contribuente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello**





	<p><b>in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare si applicano, fino al 31/12/2006, gli interessi stabiliti dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza 1/1/2007 si applicano gli interessi al saggio legale su base annua maggiorati di 2,5 punti percentuali calcolati giornalmente.</b></p> <p><b>Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10.33 .</b></p>
--	--

### **Art. 25-Fondo di solidarietà**

E' istituito un fondo di solidarietà destinato ai nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche disagiate. Le modalità e le misure delle agevolazioni sono stabilite con apposita deliberazione del Comune.

Tale fondo consente di attenuare gli aumenti derivanti dall'istituzione della tariffa di igiene ambientale, mediante lo storno nella bolletta T.I.A, della parte eccedente l'importo pagato in precedenza per la tassa rifiuti, per gli utenti, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

1. posseggono un reddito I.S.E.E. inferiore a € 6.000,00;
2. hanno subito un aumento superiore a € 10,33 nel passaggio da tassa a tariffa.



*Comune di San Giuliano Milanese*  
*Provincia di Milano*

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione n° 14 del 09/03/2006  
Modificato con deliberazione n° 68 del 27/09/2006  
Modificato con deliberazione n° 5 del 29/01/2009



## ART. 1-istituzione della tariffa

1. Nel Comune di San Giuliano Milanese è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono assoggettati a tariffa i rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 22/97 e i rifiuti speciali assimilati agli urbani con apposita deliberazione comunale adottata ai sensi del dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 22/97.
3. La gestione dei rifiuti di cui al punto 2, è regolata dal Regolamento tecnico di gestione del servizio deliberato dal Comune.

## Art. 2-Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti , le modalità di riscossione e pagamento, le penalità previste per le violazioni.

## Art. 3-Soggetti passivi e presupposto

	<b>MODIFICA PROPOSTA</b>
<p>1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.</p> <p>L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi e comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.</p> <p>Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.</p>	<p>1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.</p> <p>L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi e comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.</p> <p>Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio <b>o il proprietario dell'immobile;</b> per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica <b>o il proprietario dell'immobile.</b></p>



della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa.

Il gestore riscuote la tariffa.

<p>3. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore.</p>	<p><b>INTEGRAZIONE PROPOSTA</b></p> <p>3. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore.</p> <p><b>3bis –ai sensi dell’art.54- comma 1 bis- del decreto legislativo n. 446/97, la tariffa può essere modificata , nel corso dell’esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana.</b></p> <p><b>L’incremento della tariffa non ha effetto retroattivo.</b></p>
---	--

4. Il Comune ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, con la possibilità di introdurre, per le utenze domestiche, le agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del D. Lgs. n. 22/97.

#### **Art. 7-Tariffa giornaliera**

1. Per gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si istituisce una tariffa giornaliera. Si ritiene temporaneo l'uso complessivamente inferiore a 183 giorni di un anno solare.

2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile).

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione comunale è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.



5. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico.

6. Non si procede a riscossione per importi della tariffa inferiori a €. 10,00

	<p><b>Integrazione comma 7</b> <b>Se nel corso dell'anno si verificano più occupazioni, riferite allo stesso soggetto richiedente, per le quali la tariffa è inferiore a €10,00 per occupazione, la tariffa è assolta con versamento cumulativo a fine anno.</b></p>
--	--

### **Art. 8-Categorie di utenza**

- 1) La tariffa prevede la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti del metodo di cui all'allegato al presente regolamento (tabelle 1 e 2).
- 3) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- 4) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale.
- 5) In caso di compresenza di attività svolte in locali fisicamente ben distinti l'uno dall'altro, è possibile la suddivisione della superficie complessiva soggetta a tariffa in più categorie, con conseguente applicazione delle corrispondenti tariffe.



debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito di licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio della attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

### **Art. 12-Utenze domestiche residenti e non residenti (non stabilmente attive)**

<b>MODIFICA PROPOSTA</b>	
<p>1. Le utenze domestiche sono così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utenze domestiche residenti;</li><li>• utenze domestiche non residenti (non stabilmente attive);</li></ul>	<p>1. Le utenze domestiche sono così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utenze domestiche residenti;</li><li>• utenze domestiche non residenti (non stabilmente attive);</li></ul>
<p>2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. A richiesta del Gestore il Comune comunica l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione.</p>	<p>2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. A richiesta del Gestore il Comune comunica l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione.</p>
<p><b>Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune nel giorno centrale del periodo di fatturazione di riferimento, ovvero, qualora festivo, nel primo giorno lavorativo successivo; eventuali variazioni del numero di componenti nel periodo di riferimento, non comportano né abbuoni né recuperi.</b></p>	<p><b>Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune al primo gennaio di ogni anno. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo.</b></p>
<p>3. Le utenze domestiche non residenti, o utenze non stabilmente attive, previste dall'articolo 7, comma 3, del DPR 158/1999, s'intendono quelle domestiche, relative ai non residenti o residenti all'estero, che, nel</p>	<p>3. Le utenze domestiche non residenti, o utenze non stabilmente attive, previste dall'articolo 7, comma 3, del DPR 158/1999, s'intendono quelle domestiche, relative ai non residenti o residenti all'estero, che, nel</p>



corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi. E' prevista in tal caso un pagamento pari all'80% della tariffa	corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi. E' prevista in tal caso un pagamento pari all'80% della tariffa
---	---

1. Le utenze domestiche sono così suddivise:

- utenze domestiche residenti;
- utenze domestiche non residenti (non stabilmente attive);

2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. A richiesta del Gestore il Comune comunica l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione.

Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune nel giorno centrale del periodo di fatturazione di riferimento, ovvero, qualora festivo, nel primo giorno lavorativo successivo; eventuali variazioni del numero di componenti nel periodo di riferimento, non comportano né abbuoni né recuperi.

3. Le utenze domestiche non residenti, o utenze non stabilmente attive, previste dall'articolo 7, comma 3, del DPR 158/1999, s'intendono quelle domestiche, relative ai non residenti o residenti all'estero, che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi. E' prevista in tal caso un pagamento pari all'80% della tariffa

### **Art. 13-Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Sulle superfici ove risulti difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione dei locali.



### **Art. 15-Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelencata nel caso di:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 10%;
- b) locali diversi dalla abitazione, ed aree scoperte, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività 10%;
- c) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie 10%.
- d) Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tariffa è dovuta in misura pari al 40%;
- e) Nei casi in cui il servizio di raccolta, sebbene attivato non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato ossia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e/o di capacità dei contenitori ed alla frequenza di raccolta, la tariffa è

### **INTEGRAZIONE PROPOSTA**

#### **Art. 15-Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelencata nel caso di:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 10%;
- b) locali diversi dalla abitazione, ed aree scoperte, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività 10%;
- C) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie 10%.
- d) Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tariffa è dovuta in misura pari al 40%;
- e) Nei casi in cui il servizio di raccolta, sebbene attivato non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato ossia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e/o di capacità dei contenitori ed alla frequenza di raccolta, la tariffa è dovuta in misura pari al 40%.

**f) Gli immobili ad uso non domestico,**





dovuta in misura pari al 40%.	<b>effettivamente utilizzabili, in quanto allacciati ai pubblici servizi, sfitti a disposizione del proprietario, godono della riduzione relativa alla parte variabile della tariffa. Il proprietario deve indicare nella denuncia originaria o di variazione le circostanze che determinano il mancato utilizzo dell'immobile.</b>
-------------------------------	---

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, sono concesse a domanda degli interessati, presentate nel corso dell'anno, con effetto dal giorno in cui si verificano i presupposti per la riduzione. Per le domande presentate oltre l'anno gli effetti decorrono dalla presentazione della domanda.

3. E' applicata una riduzione della tariffa fino 80% per i locali e le aree destinati ad istruzione scolastica statale e parificata, quali scuole materne, elementari, medie ed unità socio sanitarie ed enti ospedalieri.

#### **Art. 16-Agevolazioni per la raccolta differenziata**

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, per la raccolta differenziata, prevista all'art. 49, comma 10 del D.Lgs. n. 22/97, è assicurata, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

#### **Art. 17-Agevolazioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati**

1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.

2. La percentuale di riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero è pari alla percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione.

3. Casi particolari di riduzione: